

rata restituzione del mutuo stesso, ferma sem-
 pre rimanendo, in caso di parziale restitui-
 zione, la rata trimestrale di ammortamento
 ora in vigore di L. 6.250,95, salva la conse-
 guente riduzione del numero delle rate
 medesime per effetto dell'anticipato versamen-
 to in conto restituzione del capitale, e fer-
 ma pure restando l'osservanza dei patti e
 delle condizioni di cui negli istrumenti 28
 luglio 1910 per Notaio Rinaldi e l'ingugno
 1921 per Not. Mollajoli, e che non siano
 diverse e contrarie a quelle come sopra da
 stabilirsi col nuovo atto da stipularsi.

Infine autorizza il Direttore Generale,
 o chi per esso, a dichiarare che restano
 annullati tutti gli atti e i giudizi
 promossi dall'Istituto Nazionale delle
 Assicurazioni contro la Cooperativa "Aure-
 lia", per subastazione degli immobili di
 sua proprietà, e che, conseguentemente,
 salvi i diritti dei terzi, l'Istituto stesso
 rinuncia agli effetti delle trascrizioni
 di tutti i precetti immobiliari per tale
 subastazione notificati alla Cooperativa
 "Aurelia", nonché agli effetti delle sentenze